

DISCIPLINARE DI GARA

Bando di Gara per l'individuazione dell'Operatore Economico a cui assegnare la proroga della concessione mineraria per acque minerali denominata "Etna – Cavagrande" ricadente nel territorio dei Comuni di Sant'Alfio (CT) e Milo (CT), a suo tempo accordata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 2/63 per anni 30 all'EMS giusto D.A. n. 165 del 23/02/1991, in seguito trasferita alla Società Etna Cavagrande S.p.a. giusto D.A. n. 695 del 09/07/1993e successivamente volturata alla Società Cavagrande S.p.a. giusto D.D.G. n. 770 del 11/10/2000.

SOMMARIO

art. 1 – Riferimenti normativi.....	4
art. 2 – Amministrazione aggiudicatrice	4
art. 3 – Finalità.....	4
art. 4 - Oggetto	6
art. 5 – Criterio per l’individuazione dell’operatore economico.....	7
art. 6 – Informazioni sulla risorsa mineraria e sulla captazione	7
art. 7 – Informazioni, chiarimenti.....	10
art. 8 – Durata della concessione	11
art. 9 – Obblighi del concessionario aggiudicatario – oneri concessori – e ulteriori condizioni ...	11
art. 10 – Indennizzo a favore dei proprietari dei terreni.....	12
art. 11 – Perizia di stima.....	12
art. 12 – Indennizzo che l’aggiudicatario deve corrispondere al concessionario ove questo non risulti aggiudicatario della procedura di gara.....	13
art. 13 – Corrispettivo pari al valore degli oggetti appartenenti al concessionario uscente destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio della miniera.....	14
art. 14 – Dell’esercizio della concessione.....	15
art. 15 - Conoscenza dello stato di fatto (sopralluogo assistito).....	15
art. 16 – Soggetti ammessi alla gara	16
art. 17 – Requisiti di partecipazione.....	16
art. 18 – Cauzione provvisoria.....	19
art. 19 – Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione	20
art. 20 – Busta “a – documentazione amministrativa”	21
art. 21 – Busta “b- offerta tecnica”	23
art. 22 – Vincolatività dell’offerta	24
art. 23 – Criteri di aggiudicazione	24

art. 24 – Cause espresse di esclusione.....	26
art. 25 – Modalità di svolgimento e procedura della gara	27
art. 26 – Aggiudicazione definitiva e verifica dei requisiti.....	28
art. 27 – Trasferimento della concessione.....	29
art. 28 – Procedure ambientali	29
art. 29 – Documentazione e modalità per la visione ed estrazione copia.....	29
art. 30 – Foro competente	30
art. 31 – Privacy.....	30
art. 32 – Clausole di salvaguardia	30
art. 33 – Parità di punteggio.....	30
art. 34 – Accettazione clausole	31
art. 35 - Allegati.....	31

ART.1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Disciplinare è redatto nel rispetto dei contenuti della legge regionale n. 54 del 1° ottobre 1956 e ss.mm.ii. *“Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali”* e, per quanto applicabili, alle disposizioni contenute D.D.G. n. 866 del 12/10/2018 *“linee guida per il rilascio e la proroga delle concessioni di coltivazione delle sostanze minerali di prima categoria, individuate dall’art. 2 della legge regionale n. 54/56, con esclusione delle sostanze disciplinate dalla legge regionale n.14/2000”*.

Sebbene questa Amministrazione aggiudicatrice abbia scelto autonoma disciplina regolatrice per la procedura di cui trattasi - che è bene ricordare concerne un bene pubblico (giacimento di acque minerali) che si può classificare come *“scarso”*, ex art. 12 della Direttiva dell’Unione Europea 2006/123 del 12/12/2006 *“Bolkestein”*, escluso, quindi, dal campo di applicazione del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (in seguito Codice) - il riferimento e il ricorso alle previsioni normative del richiamato *“Codice”* hanno lo scopo di garantire l’attuazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e di assicurare il migliore e più efficiente sfruttamento delle sostanze minerali di I categoria, come definite dall’art. 2 della legge regionale n. 54 del 01/10/1956 *“Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione”*.

ART.2 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Amministrazione aggiudicatrice: Regione Siciliana - Dipartimento regionale per l'Energia – Servizio VII - Distretto minerario di Palermo, Viale Campania n. 36, 90144 Palermo (PA) tel. 091-7230-890 - pec: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it.

Responsabile del procedimento: Dirigente del Servizio VII - Ing. Capo del Distretto minerario di Palermo, Ing. Salvatore Giovanni Pignatone – D.D.G. n. 38 del 14/01/2025 - recapito telefonico 091-7230-762 pec: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it.

ART.3–FINALITÀ

Oggetto del bando è l’individuazione dell’Operatore Economico a cui assegnare la proroga – *ex art. 26 legge regionale 54/56* - della concessione mineraria convenzionalmente denominata *“Etna – Cavagrande”*, ricadente nel territorio dei Comuni di Sant’Alfio (CT) e Milo (CT), per lo sfruttamento del giacimento di acqua minerale affiorante da una scaturigine naturale il cui deflusso è

stato opportunamente confinato all'interno della galleria convenzionalmente denominata "Etna Cavagrande" di proprietà della società Garaffo e Scilio S.p.A., sita nel comune di Milo (CT), lunga ca.1,6 km. per i dettagli della quale si rimanda alla relazione idrogeologica.

Con decreto di concessione all'affidatario è riconosciuta:

1. la titolarità della Concessione allo sfruttamento del giacimento minerario e alla commercializzazione dell'acqua minerale affiorante da una scaturigine naturale il cui deflusso verso lo stabilimento è confinato all'interno della galleria Etna Cavagrande di proprietà della società Garaffo e Scilio S.p.a., sita nel comune di Milo (CT), lunga ca.1,6 km. Dal punto di scaturigine sino allo stabilimento esiste una tubazione di acciaio INOX di proprietà dell'attuale Concessionaria che conduce la risorsa mineraria sino allo stabilimento di imbottigliamento, per una lunghezza complessiva di ml. 2.090. Dall'uscita della galleria la tubazione prosegue interrata sino allo stabilimento di imbottigliamento, per un tratto di ca.500 ml.;
2. l'utilizzo delle pertinenze di cui all'elenco **(All_01)** necessarie alla coltivazione del giacimento poste all'interno dell'area di concessione.
3. Al concessionario aggiudicatario sarà attribuito, inoltre, il diritto di coltivare il giacimento di acqua minerale in argomento, intendendosi con tale accezione:
 - a) la captazione con opere permanenti dell'acqua minerale in quanto affiorante;
 - b) la sistemazione stabile delle superfici;
 - c) la sistemazione e la manutenzione dell'area di protezione igienico-sanitaria;
 - d) l'adozione delle misure di salvaguardia della portata e della qualità dell'acqua emunta;
 - e) l'esecuzione delle opere finalizzate all'utilizzazione dell'acqua emunta;
 - f) ogni altra attività necessaria alla conservazione, al miglioramento ed all'utilizzazione razionale e in sicurezza del giacimento minerario.

L'utilizzo della risorsa mineraria accordata all'Operatore Economico (d'ora innanzi O.E.) tramite Decreto di concessione è riconosciuto per tutti gli usi previsti dalla legge, salvo l'onere di acquisire tutti gli eventuali pareri, atti, nulla osta, nonché specifiche autorizzazioni in materia sanitaria, ambientale, di difesa del suolo ed urbanistica, richieste per il legittimo esercizio delle attività di utilizzo.

L'assegnatario della concessione costituisce, pertanto, l'unico soggetto giuridico titolato ad effettuare operazioni di imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale captata come

già descritto, nel rispetto di quanto previsto dal **D.lgs. 08/10/2011 n. 176** “Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’*utilizzo e la commercializzazione delle acque minerali naturali*”.

ART.4-OGGETTO

Il bando di gara ha per oggetto la competizione per la selezione di soggetti qualificati ed in possesso di idonei requisiti per accedere alle procedure di assegnazione della concessione afferente:

1. La coltivazione del giacimento minerario di acque minerali ricadente nel territorio dei Comuni di Sant’Alfio (CT) e Milo (CT), per lo sfruttamento del quale sono stati emanati i provvedimenti che seguono;
 - a. Con D.A. dell’Assessore regionale all’Industria **n. 898 del 02/09/1984** è stato accordato alla Società Garaffo e Scillo S.p.a. per anni 2 (due), il permesso di ricerca per acque minerali denominato convenzionalmente “*Etna – Cavagrande*” ricadente nel territorio dei Comuni di Sant’Alfio (CT) e Milo (CT);
 - b. Con istanza del **18/01/1989** l’EMS, avvalendosi **dell’art. 2** della legge regionale **n. 2/63**, ha chiesto il rilascio della concessione mineraria per acque minerali denominata convenzionalmente “*Etna – Cavagrande*” ricadente nel territorio dei Comuni di Sant’Alfio (CT) e Milo (CT);
 - c. Con D.A. dell’Assessore regionale all’Industria **n. 165 del 23/02/1991 (All_2)** ai sensi e per gli effetti **dell’art. 2 della legge regionale 2/63** all’EMS è stata accordata la concessione mineraria trentennale per acque minerali denominata convenzionalmente “*Etna – Cavagrande*”ricadente nel territorio dei Comuni di Sant’Alfio (CT) e Milo (CT), per una estensione di **Ha 26.56.07** e per una portata accordata di **21,89 l/sec**;
 - d. Con D.A. dell’Assessore regionale all’Industria **n. 695 del 09/07/1993 (All_03)** a norma di quanto sancito **dall’art. 3** del D.A. dell’Assessore regionale all’Industria **n. 165 del 23/02/1991** e in esecuzione della delibera del C.D.A. dell’EMS **n. 027/90 del 08/02/1990**, la concessione mineraria trentennale per acque minerali denominata convenzionalmente “*Etna – Cavagrande*”ricadente nel territorio dei Comuni di Sant’Alfio (CT) e Milo (CT), inizialmente accordata all’EMS, **è stata trasferita** alla **Società Etna Cavagrande S.p.a.** con sede in Palermo Via Ugo La Malfa n. 169 CF 03966430823 costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge regionale 2/63;

- e. Con D.D.G. **n. 770 del 11/10/2000 (All_04)** in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del **25/09/1997**, la concessione mineraria trentennale per acque minerali denominata convenzionalmente "*Etna – Cavagrande*" ricadente nel territorio dei Comuni di Sant'Alfio (CT) e Milo (CT) esercitata dalla alla **Società Etna Cavagrande S.p.a.** con sede in Palermo Via Ugo La Malfa n. 169 CF 03966430823 è stata volutamente alla **Società Cavagrande S.p.a.** con sede in **Milo (CT)** - Via Provinciale C/da Sciara - CF 03966430823;
2. L'attuazione delle misure di tutela a protezione della risorsa mineraria ogni pericolo di contaminazione da acque inquinate o potenzialmente inquinabili, applicando, ai fini della tutela del corpo idrico, le disposizioni dei cui alla parte terza del D.lgs. 30/04/2006 n. 152;

Il perimetro dell'area di concessione è stato determinato giusto verbale di accertamento, verifica e delimitazione - ex art. 25 legge regionale 54/56 - del 18/07/87 (**All_5**) e, per una migliore comprensione, lo stesso è stato riportato in due diverse cartografie (**All_6 e All_7**). L'area in concessione potrà essere rideterminata a seguito di motivata richiesta del soggetto aggiudicatario corredata di documentazione giustificativa e previa istruttoria svolta dal Distretto Minerario territorialmente competente in ottemperanza alle disposizioni della legge regionale 54/1956 e ss.mm.ii.

ART. 5 – CRITERIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'individuazione dell'O.E. avverrà attraverso un confronto competitivo nel rispetto dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, in conformità, per tale scopo, per quanto applicabile, al vigente "*Codice*". La procedura di gara di cui al presente disciplinare prevede una valutazione comparativa delle istanze di partecipazione pervenute adottando il criterio di cui all'art. 108, commi 4 e 5 del "*Codice*", a conclusione della quale l'O.E., risulta individuato come "*Aggiudicatario*".

ART.6-INFORMAZIONI SULLA RISORSA MINERARIA E SULLA CAPTAZIONE

- a) **Concessionario attuale:** Cavagrande S.p.a. P.I. 03966430823 sede legale e operativa, stabilimento e opere di captazione: C\da Sciara s.n. - 9510 Milo (CT) - info@pec.cavagrande.it;
- b) **Area in concessione:** La concessione di acque minerali naturali denominata "*Etna - Cavagrande*" insiste sui territori dei Comuni di S. Alfio (CT) e Milo (CT) - Foglio IGM 1:25.000, n. 262 III SE denominato "*Giarre*";

- c) **Estensione dell'area di concessione:** L'area di concessione misura **ha 26.56.07** ed è delimitata da una spezzata i cui vertici sono contrassegnati con le lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I, come da verbale di accertamento, verifica e delimitazione - ex art. 25 legge regionale 54/56 - del 18/07/87 (**All_5**);
- d) **Descrizione della captazione:** Il punto di prelievo si trova all'interno della galleria di proprietà della società Garaffo e Scilio S.p.a. denominata convenzionalmente "*Etna Cavagrande*", sita nel comune di Milo (CT), lunga ca. 1,6 km. Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione idrogeologica (**All_8**). Dal punto di prelievo sino allo stabilimento esiste una tubazione di acciaio INOX di proprietà del Concessionario che conduce l'acqua sino allo stabilimento di imbottigliamento per una lunghezza complessiva di ml. 2.090. Dall'uscita della galleria la tubazione prosegue interrata dall'uscita della galleria sino allo stabilimento per un tratto di ca. 500 ml;
- e) **Posizione geografica del bacino idrogeologico:** lo spartiacque del bacino idrogeologico è possibile materializzarlo mediante una spezzata i cui punti caratteristici sono stati identificati attraverso le seguenti coordinate geografiche (Sistema di riferimento WGS84 – UTM zone 33N):

Coord. WGS84 – UTM FUSO 33	Punto Estremo Nord	Punto Estremo Est	Punto Estremo Sud	Punto Estremo Ovest
Long. EST	505490,9232	512680,8913	508152,5290	502628,0830
Long. NORD	4180451,6412	4175993,0256	4176557,2017	4179639,4232
Altitudine s.l.m.	1.647 m	350 m	1.100 m	2.397 m

- f) **Portata accordata:** la portata totale accordata in concessione, è pari a **21,89 l/sec**;
- f) **Accesso all'area dello stabilimento:** la viabilità principale di accesso allo stabilimento è costituita dalla strada N. 61 che da Milo porta a Fornazzo e viceversa (**All_18**);
- g) **Dati Catastali:** la situazione catastale dell'area di concessione e di quella su cui insistono gli stabilimenti è quella meglio rappresentata nella tabella EL. 2.2 dell'elaborato EL.2 (**All_18**);
- h) **Elenco pertinenze**
1. Galleria di proprietà della società Garaffo e Scilio S.p.A. denominata convenzionalmente "*Etna Cavagrande*" sita nel comune di Milo (CT), lunga ca. 1,6 km;
 2. Tubazione di acciaio INOX di proprietà del Concessionario che dalla scaturigine

condurre l'acqua sino allo stabilimento di imbottigliamento per una lunghezza complessiva di ml. 2.090 dei quali 500 m circa dall'uscita della galleria fino allo stabilimento interrati;

- 1) **Zona di Tutela Assoluta**: L'art. 94 comma 3 del D.lgs. 152/2006 recita: *“La Zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa in caso di acque sotterranee, deve avere un'estensione, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio”*. Nel caso di cui al presente disciplinare essa è identificata dai vertici **DEFGH** la cui superficie topografica è $S = \text{ha } 11.12.86$. La **fascia di tutela assoluta** comprende l'acquifero, la zona di saturazione e il territorio sovrastante alla parte finale della galleria, dalla biforcazione al cunicolo di presa della sorgente Cavagrande, nonché il solco vallivo e le sponde del Torrente omonimo fra i 700 metri e i 500 metri di altitudine, caratteristicamente segnate da *“Timpe”*. Il Torrente Cavagrande fa da dividente catastale fra la parte di territorio in sinistra idrografica che ricade in comune di Sant'Alfio (CT), e la parte in destra che ricade nel comune di Milo (ME) si veda a tal proposito lo stralcio della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 (**AII_18**);
- 1) **Zona di rispetto**: L'art. 94 comma 6 del D.lgs. 152/2006 recita: *“La Zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.”* La fascia di rispetto è identificata dai vertici **ABCDHI** la cui superficie topografica è $S = \text{ha } 12.51.36$. La **fascia di rispetto** comprende il territorio sovrastante alla condotta di derivazione nel tratto compreso fra il confine orientale della fascia di tutela assoluta e lo sbocco della galleria (325 metri s.l.m.). Si articola in massima parte a cavallo del talweg del Torrente Cavagrande ed è attraversata in più punti dalla strada n. 61 che porta a Fornazzo. Anche questa fascia è solcata dalla dividente amministrativa costituita dal T. Cavagrande il cui letto separa il territorio comunale di Sant'Alfio (CT) sulla sinistra idrografica, dal territorio del comune di Milo (CT) che si articola sulla destra idrografica, si veda a tal proposito lo stralcio della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 (**AII_18**);

Per tutto quanto attiene le informazioni sulla geologia e l'idrogeologia del bacino sotteso alla risorsa mineraria, le opere derivazione realizzate per il trasporto della risorsa mineraria e gli impianti del compendio produttivo dedicati all'imbottigliamento e alla commercializzazione del prodotto finito, si rimanda agli elaborati tecnici di seguito elencati messi a disposizione dalla Società Cavagrande S.p.a.:

1. Planimetria "*Idrogeologia_Vulnerabilità_Acquifero*" (**All_09**);
2. Schema Captazione e caratteristiche dell'Opera (**All_10**);
3. Planimetria "*Idrografia Superficiale*" (**All_11**);
4. Carta Geologica del Bacino (**All_12**);
5. Carta Geologica della Concessione (**All_13**);
6. Ubicazione dello Stabilimento – Percorso Condotte – Viabilità (**All_14**);

Il riconoscimento dell'Acqua Minerale è avvenuta Decreto **09/12/1993** del Ministero della Sanità – Direzione Generale Servizi Igiene Pubblica – Div. VI (**All_15**);

Per quanto concerne le autorizzazioni all'imbottigliamento si riportano di seguito i relativi decreti emessi;

- Decreto Assessore regionale alla Sanità **n. 10893** del **11/05/1994** con il quale la Società "*Etna Cavagrande S.p.a.*" è stata autorizzata all'imbottigliamento e alla commercializzazione dell'acqua minerale "*Cavagrande*" nei tipi "*naturale*" e "*addizionata con anidride carbonica*" (**All_16**);
- Decreto del responsabile del Servizio 4 "*Sicurezza Alimentare*", del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico **n. 375** del **16/05/2016**, con il quale il predetto DA **n. 10893** del **11/05/1994** è stato volturato alla Società "*Cavagrande S.p.a.*" (**All_17**).

Il chimismo dell'acqua minerale è desumibile dagli esami effettuati su campioni prelevati da ciascun pozzo da UNICT - Dipartimento "G. F. Ingrassia" Igiene e Sanità Pubblica - Laboratorio di Igiene Ambientale e degli Alimenti, di cui si allegano i certificati di analisi (**All_19**):

ART.7 – INFORMAZIONI, CHIARIMENTI

I soggetti interessati a partecipare possono assumere informazioni in relazione alla concessione oggetto del presente bando, nonché prendere visione dei documenti complementari presso il *Dipartimento Energia – Servizio VII - Distretto minerario di Palermo sito in Viale Campania n. 36 - Primo Piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 previo appuntamento*, a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla GURS.

I documenti sono, altresì, disponibili al link del Dip. Dell'Energia seguendo il percorso del menu: **Aree Tematiche – Altri Contenuti – Bandi, Concessioni, Servizi e Forniture, Contratti - Bando di Gara per l'individuazione dell'Operatore Economico a cui assegnare la proroga della concessione mineraria per acque minerali denominata "Etna – Cavagrande"**. Eventuali richieste scritte di chiarimenti in merito al bando di cui al presente disciplinare potranno essere inoltrate al Dipartimento dell'Energia *entro e non oltre il decimo giorno* antecedente il termine ultimo per la presentazione dell'offerta all'indirizzo pec dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it.

ART.8 – DURATA DELLA CONCESSIONE

A seguito dell'individuazione dell'O.E. a cui assegnare la concessione mineraria, la durata della stessa verrà stabilita dall'Amministrazione in proporzione agli interventi programmati ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge regionale 54/1956 e, comunque, per una durata massima non eccedente anni trenta.

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO AGGIUDICATARIO – ONERI CONCESSORI – E ULTERIORI CONDIZIONI

Il Concessionario aggiudicatario della procedura di gara sarà tenuto ad attuare il progetto ed il piano industriale proposto in sede di offerta e ad adempiere altresì agli obblighi previsti dalla legge regionale **01 ottobre 1956 n. 54** e ss.mm.ii tra i quali:

- 9.1 Esercire direttamente l'attività di coltivazione mineraria per cui è rilasciata la concessione, quest'ultima non può essere ceduta, a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione dell'Ing. Capo del Distretto minerario competente per territorio- **ex art. 56 della legge regionale 01 ottobre 1956 n. 54 e ss.mm.ii.** - la cessione non preventivamente autorizzata è nulla e comporta la decadenza dal diritto, che è pronunciata dall'ing. Capo del Distretto minerario competente per territorio ai sensi e per gli effetti **dell'art. 48 della legge regionale 01 ottobre 1956 n. 54** e ss.mm.ii.;
- 9.2 La miniera deve essere tenuta in attività e coltivata con i mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento. I macchinari e le attrezzature devono sempre trovarsi in condizioni efficienti per rispondere alle esigenze del loro impiego. L'ing. Capo del Distretto minerario competente per territorio può, qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, consentire la sospensione dei lavori a tempo determinato o la loro graduale sospensione. Il concessionario risponde di fronte all'Amministrazione della regolare manutenzione della

miniera durante il periodo di sospensione dei lavori - **art. 31 della legge regionale 01 ottobre 1956 n. 54 e ss.mm.ii.**;

- 9.4 Corrispondere all'Amministrazione concedente il diritto proporzionale annuo di cui all'art. **33 della legge regionale n. 54/56 come modificato dall'art. 89, comma 21 legge regionale n. 9/2015 pari a € 48,00 (euro quarantotto/00)** per ogni ettaro di superficie e frazione compresi nel perimetro della zona concessa. L'importo determinato sarà adeguato ogni anno con apposito provvedimento amministrativo sulla base degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica e riferito al 31 dicembre dell'anno precedente;
- 9.5 Corrispondere all'Amministrazione concedente, in quanto compatibile con le caratteristiche economiche del giacimento, il canone annuo sostitutivo dei profitti d'impresa, determinato nella misura di cui **all'art. 89, comma 2 legge regionale 9/2015** e con le modalità di cui **all'art. 14, commi 5 e 7 della legge regionale 9/2013**. Il canone sarà adeguato ogni anno con apposito provvedimento amministrativo sulla base degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica e riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 9.6 Il concessionario deve altresì corrispondere ai sensi e per gli effetti **dell'art. 59, comma 1 della legge regionale 54/56**, la tassa sulle concessioni governative da versare al momento del rilascio della concessione.

ART. 10 – INDENNIZZO A FAVORE DEI PROPRIETARI DEI TERRENI

Ove risulti necessario l'Amministrazione provvederà in conformità alle disposizioni stabilite dall'art. 58 della legge regionale 54/1956.

ART.11– PERIZIA DI STIMA

In ossequio a quanto previsto dalle *“Linee guida per il rilascio e la proroga delle concessioni di coltivazione delle sostanze minerali di prima categoria individuate dall'art. 2 della l.r. n. 54/1956, con esclusione delle sostanze disciplinate dalla legge regionale 14/2000”*, approvate con D.D.G. n. 866 del 12 ottobre 2018, del Dirigente Generale protempore del Dipartimento regionale dell'Energia, la Società concessionaria al fine di valutare:

- a. l'ammontare del valore della quota non ammortizzata degli investimenti effettuati, del marchio e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale di cui il concessionario uscente risulta titolare, ove creati e sviluppati in funzione e in costanza della concessione;
- b. l'ammontare del valore degli oggetti appartenenti al concessionario uscente destinati alla

coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio della miniera – ex art. 43 della legge regionale 54/56, nel caso in cui quest'ultimo non intenda ritenerli;

ha affidato i seguenti incarichi:

- 1) Al **Prof. Dott. Roberto Moro Visconti** – dottore commercialista, revisore legale dei conti in Milano e Prof. di Finanza Aziendale all'Università Cattolica di Milano – l'incarico di redigere la relazione di stima dell'indennizzo da corrispondere al concessionario uscente nel caso in cui quest'ultimo non risulti aggiudicatario della procedura di cui al presente Disciplinare;
- 2) **Al Dr. Giovanni Rubuano** – Dottore in Gestione di Impresa e Valutatore Immobiliare Certificato UNI 11558:2014 - con studio in Via Leopardi n. 28 – 95030 Sant'Agata li Battiati (CT) – l'incarico di determinare il valore degli impianti e delle attrezzature che possono essere separate senza pregiudizio per la miniera di proprietà della Società Cavagrande S.p.a. attuale concessionaria.

ART. 12–INDENNIZZO CHE L'AGGIUDICATARIO DEVE CORRISPONDERE AL CONCESSIONARIO OVE QUESTO NON RISULTI AGGIUDICATARIO DELLA PROCEDURA DI GARA.

L'aggiudicatario della procedura di gara, se diverso dal concessionario uscente, deve corrispondere a quest'ultimo, la somma di € 36.170.000,00 (*euro trentasei milioni cento settantamila/00*) a titolo di indennizzo per il valore della quota non ammortizzata degli investimenti effettuati, del marchio, di tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale di cui esso risulti titolare, ove creati e sviluppati in funzione e in costanza della concessione e le spese per la redazione della perizia, come di seguito distinti:

- 1) l'importo di € 28.010.000,00 (*euro ventotto milioni diecimila/00*) pari a all'ammontare del valore dell'Avviamento Beni Immateriali;
- 2) l'importo di € 3.000.000,00 (*euro tre milioni/00*) per il Diritto connesso alla servitù afferente la condotta di adduzione mineraria;
- 3) l'importo di € 5.160.000,00 (*euro cinque milioni cento sessantamila/00*) per residuo degli investimenti non ammortizzati;
- 4) Onorario per la redazione delle perizie di cui sopra pari ad € 51.252,15 (*euro cinquantunomiladuecentocinquanta due/15*) di cui:
 - a) € 40.752,15 (*euro quarantamila settecentocinquanta due/15*) comprensiva di iva e oneri

al **Prof. Dott. Roberto Moro Visconti** come da fatture e liberatoria di seguito elencate:

- fattura n. 83E/2025 del 12/12/25 (**All_20**) importo iva inclusa € **12.688,00** (acconto);
 - fattura n. 21E/2026 del 19/02/26 (**All_21**) importo iva inclusa € **28.084,15** (saldo);
 - Liberatoria del 28/05/2026 (**All_22**);
- b) € **10.500,00** (*eurodiecimilacinquecento/00*) comprensiva di iva e oneri, al **Dr. Giovanni**

Rubuano come da fatture e liberatoria di seguito elencate;

- Fattura n. 03/2026 del 16/01/26 (**All_23**) importo iva inclusa € **5.250,00** (acconto);
- Fattura n. 07/2026 del 11/02/26 (**All_24**) importo iva inclusa € **5.250,00** (saldo);
- Liberatoria del 29/05/2026 (**All_25**);

Il concessionario aggiudicatario, *entro e non oltre trenta giorni (30gg)* dalla notifica del decreto di aggiudicazione definitiva, dovrà fornire al Distretto minerario di Palermo, prova dell'eseguito pagamento degli importi di cui ai punti 1-2 -3 e 4 lettere a) – b).

Trascorso infruttuosamente tale termine sarà avviato, d'ufficio, l'avvio del procedimento sotteso alla revoca dell'aggiudicazione definitiva e si procederà allo scorrimento della graduatoria degli ammessi alla procedura di gara.

ART. 13– CORRISPETTIVO PARI AL VALORE DEGLI OGGETTI APPARTENENTI AL CONCESSIONARIO USCENTE DESTINATI ALLA COLTIVAZIONE CHE POSSONO ESSERE SEPARATI SENZA PREGIUDIZIO DELLA MINIERA

Con nota del **01/06/26** introitata in atti in data **04/06/2026** al prot. n. **21018** (**All_27**) la Cavagrande S.p.a. ha comunicato *“Di essere disponibile, in ottemperanza a quanto previsto dal bando e solo nell'ambito della procedura di gara per l'individuazione del soggetto a cui assegnare la concessione mineraria per acque minerali denominata “Etna Cavagrande”, all'alienazione dei beni, indicati nella perizia del Geom. Giovanni Rubuano, attualmente situati presso lo stabilimento Cavagrande di Milo (CT)”*.

Poiché tali beni costituiscono *“oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio della miniera”*, l'aggiudicatario, pur non essendone obbligato, potrà decidere di trattenerli tutti, corrispondendo alla **Cavagrande S.p.a.** il valore pari a € **6.245.000,00** (*euroseimilioniduecentoquarantacinquemila/00*) o una parte, determinando l'importo da corrispondere alla **Cavagrande S.p.a.**, sulla base dei valori indicati della tabella che segue, estratta dalla *“Sintesi della perizia di stima”* (**All_27**):

a) Impianto A Linea PET 1	€ 2.900.000,00
b) Impianto B Linea PET 2	€ 340.000,00
c) Impianto C Linea Vetro	€ 2.400.000,00
d) Impianto D Sala Compressori	€ 605.000,00
TOTALE	€ 6.245.000,00

ART. 14 – DELL’ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

I proprietari e i possessori dei fondi, compresi nel perimetro della zona della concessione, non possono opporsi alle operazioni per la delimitazione della zona, all'opposizione dei relativi termini ed ai lavori di coltivazione, ferme restando le disposizioni della legge di polizia mineraria ex art. 58 legge regionale 54/56.

Entro il perimetro della zona concessa per la coltivazione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali ricavati, per la produzione e la trasmissione dell'energia, il transito dei materiali occorrenti all' esercizio della miniera, e, in genere, tutte le opere necessarie per la coltivazione e la sicurezza sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche e integrazioni.

Su istanza del concessionario, il Dirigente generale del Dipartimento Energia può ordinare l'occupazione in via d'urgenza, sia dentro che fuori il perimetro della zona concessa, determinando l'indennità provvisoria da corrispondere e disponendone il deposito ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm. ii..

ART. 15 -CONOSCENZA DELLO STATO DI FATTO (SOPRALLUOGO ASSISTITO)

Gli operatori che intendono partecipare alla procedura di gara, dovranno effettuare un sopralluogo assistito presso l'area delle pertinenze minerarie oggetto di Concessione, al fine di prendere visione delle locali condizioni logistiche e delle circostanze generali e particolari che possano avere, direttamente e indirettamente, un'influenza sulle modalità di svolgimento delle future attività di captazione, sulla sua fattibilità, sulla convenienza economica dello sfruttamento e sulla formulazione della proposta tecnica. Il sopralluogo si svolgerà in presenza di Funzionari del Servizio VII Distretto minerario PA, previa richiesta da inviare, a pena di inammissibilità, all'indirizzo di posta elettronica: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it.

Non si potranno effettuare sopralluoghi nei 30gg precedenti la data di scadenza per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico che intende concorrere, oppure da altro soggetto munito di delega che, al momento della conclusione del sopralluogo, ritira l'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dai Funzionari regionali partecipanti.

L'attestazione di sopralluogo dovrà essere allegata, a pena d'inammissibilità alla gara, alla documentazione del bando. Saranno a carico dei partecipanti eventuali oneri organizzativo-economici relativi all'esecuzione del sopralluogo.

ART.16 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art.23 della legge regionale 54/1956 e ss.mm.ii., siano essi persone fisiche o società di persone e di capitale. Sono altresì ammessi i soggetti interessati quali raggruppamenti temporanei di imprese o come consorzi stabili o ordinari, in analogia alle previsioni contenute nell'art. 65 del "Codice".

ART.17 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Costituiscono presupposti essenziali per la partecipazione alla gara ed ai fini del rilascio delle concessioni di coltivazione del giacimento minerario, il possesso, in capo al richiedente, dei seguenti requisiti:

A. di ordine generale: di insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 94 del "Codice" o di ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, attestata con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 con le modalità indicate nel presente disciplinare; in caso di raggruppamento, la dichiarazione deve essere rilasciata da tutti i componenti del raggruppamento, a pena di esclusione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. Blacklist di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78;

B. di idoneità professionale: dimostrata mediante:

- a) dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidenti o affini con quella oggetto del presente bando; all'operatore economico di altro Stato membro non

residente in Italia è richiesto di rendere la dichiarazione di cui all'art. 100 comma 3 del "Codice" con specifico riguardo all'attività inerente all'oggetto dell'appalto;

b) *Per le società cooperative*: iscrizione all'albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) ai sensi del D.M. 23/06/2004.

c) *Per le cooperative sociali*: iscrizione all'albo regionale istituito ai sensi della legge n. 381 del 1991, per le attività inerenti all'oggetto dell'appalto.

d) Attestazione dell'operatore economico concorrente indicante:

- i dati identificativi (**nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica, codice fiscale**) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici, con riferimento anche a coloro che hanno cessato dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando,
- gli estremi dell'iscrizione (**numero e data**),
- la **classificazione** e la **forma giuridica**.

e) Attestazione dell'operatore economico concorrente di aver svolto e/o di svolgere l'esercizio di impresa relativo **alle concessioni minerarie per acque minerali e/o attività di imbottigliamento e affini**. Nel caso di raggruppamento di Società è necessario che tale attestazione sia redatta da almeno una di esse, quale socio significativo con partecipazione non inferiore al 25% delle quote societarie.

f) Descrizione dell'organico del personale – con particolare attenzione alla **struttura tecnica operativa** (Direttore di miniera o di stabilimento, tecnici specialisti, ecc.), indicando:

- le **generalità** di ciascun componente;
- le **esperienze professionali maturate** e le competenze specifiche;
- le **mansioni assegnate** all'interno dell'organizzazione;
- le **professionalità acquisite**, con riferimento a titoli di studio, abilitazioni e specializzazioni.

La descrizione deve evidenziare sia il personale già in organico sia quello di cui l'Operatore ha programmato di avvalersi per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione.

C. Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria:

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti

economico-finanziari e tecnico-organizzativi - art. 33 del “Codice”:

- a) Fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto della concessione, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, non inferiore al Piano Economico indicato per la realizzazione del Piano Industriale; l'Operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste o che abbia iniziato l'attività da meno di tre anni, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un'apposita e idonea dichiarazione bancaria;
- b) capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di attività coincidenti o analoghe a quelle previste dal bando per un importo medio non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di attività affine a quella prevista dal bando per un importo medio pari ad almeno il 2 per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

Il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara può essere reso mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di raggruppamento, la dichiarazione dovrà essere rilasciata da tutti i componenti del raggruppamento, a pena di esclusione.

Imprese estere:

- a) Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
- b) Per gli operatori economici di cui al punto a), la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alla gara.

Raggruppamenti:

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti e attestati da ogni impresa partecipante. Per la capacità economica e finanziaria, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzi, il requisito relativo alla regolarità e puntualità degli impegni finanziari **deve essere posseduto da ogni singola impresa partecipante**; mentre il restante requisito relativo alla capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato, **deve essere posseduto cumulativamente**. È ammesso l'avvalimento sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria.

ART.18 – CAUZIONE PROVVISORIA

In analogia a quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 36/23, "Codice", le offerte, a pena di esclusione, devono essere corredate da una cauzione provvisoria calcolata sul 2 % del valore complessivo della procedura che, nel caso del presente bando di gara, come desumibile dalla sintesi della perizia di stima (**All_27**), è stato determinato nella misura di € 42.415.000,00 (*euroquarantamilioniquattrocentoquindicimila/00*). Pertanto, l'importo della cauzione (calcolato alla percentuale del 2%) è pari a € 848.300,00 (*euroottocentoquarantottomila/00*). La cauzione deve essere presentata, a scelta dell'offerente, nelle forme di cui all'art. 106 del "Codice". La cauzione provvisoria, resa per tutta la durata di validità dell'offerta, deve essere corredata dell'impegno del garante a rinnovare la predetta garanzia nel caso, al momento della sua scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione. La cauzione provvisoria sarà restituita, all'aggiudicatario, automaticamente al momento del rilascio della concessione.

Ai non aggiudicatari sarà restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione, su loro richiesta e con eventuali spese di trasmissione a loro carico.

La cauzione deve contenere, a pena d'esclusione:

- ✓ l'espresso riferimento alla gara in oggetto;
- ✓ la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art.1944, comma 2, codice civile;
- ✓ la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, codice civile;
- ✓ la validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta;

- ✓ avere quale beneficiario la Regione Siciliana - Dipartimento regionale per l'Energia, Viale Campania n. 36, 90144 Palermo (PA).

Alla Cavagrande S.p.a., nel caso in cui questa intenda partecipare alla procedura di gara la garanzia provvisoria non è dovuta.

In caso di presentazione della domanda da parte di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese deve essere indicata, a pena di esclusione, la denominazione di tutti i componenti del raggruppamento e, pertanto, la cauzione deve essere intestata a tutti i membri del raggruppamento medesimo.

ART. 19–TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L'offerta, la relativa documentazione, nonché la domanda di partecipazione compilata conformemente al modello allegato, dovranno essere redatte in lingua italiana e racchiuse, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso.

Il plico dovrà essere sigillato con nastro adesivo recante la dicitura "Unione Europea – Repubblica Italiana" oppure con ceralacca, e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente. Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti, la controfirma dovrà essere apposta congiuntamente dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i componenti.

All'esterno del plico dovrà essere riportata la denominazione del concorrente, unitamente all'indirizzo completo dell'offerente (comprensivo di indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo e-mail, P.E.C. e partita I.V.A.), nonché riportare la dicitura: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE *"BANDO DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO A CUI ASSEGNARE LA PROROGA DELLA CONCESSIONE MINERARIA PER ACQUE MINERALI DENOMINATA "ETNA – CAVAGRANDE" RICADENTE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI SANT'ALFIO (CT) E MILO (CT), A SUO TEMPO ACCORDATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 2/63 PER ANNI 30 ALL'EMS GIUSTO D.A. N. 165 DEL 23/02/1991, IN SEGUITO TRASFERITA ALLA SOCIETÀ ETNA CAVAGRANDE S.P.A. GIUSTO D.A. N. 695 DEL 09/07/1993 E SUCCESSIVAMENTE VOLTURATA ALLA SOCIETÀ CAVAGRANDE S.P.A. GIUSTO D.D.G. N. 770 DEL 11/10/2000"* - **DOCUMENTI DI GARA NON A-PRIRE**". Il plico dovrà pervenire mediante servizio postale con raccomandata A/R o tramite agenzie di recapito autorizzate, oppure consegnato a mano all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Energia sito al piano terra dello stabile di Viale Campania n. 36, 90145 Palermo (PA), entro e

non oltre le ore 12,00 del 24 novembre 2026. Dell'arrivo faranno fede esclusivamente la data e l'ora apposte dall'Ufficio Protocollo dell'indirizzo sopra citato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; **tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.**

L'invio del plico rimane a completo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non pervenga entro il suddetto termine.

Il plico deve contenere due buste separate, ciascuna delle quali chiusa e sigillata con nastro adesivo o ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o procuratore del concorrente o, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario di concorrenti, congiuntamente dai legali rappresentanti o procuratori di tutti i componenti e recante l'indicazione del mittente e del contenuto secondo quanto indicato di seguito:

- nella busta contrassegnata "**A - Documentazione Amministrativa**": **la documentazione richiesta al successivo art. 20 del presente disciplinare;**
- nella busta contrassegnata "**B - Offerta Tecnica**": **l'offerta tecnica strutturata come indicato al successivo art. 21 del presente disciplinare.**

ART.20 – BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta contrassegnata "**A - Documentazione Amministrativa**" deve contenere a pena di esclusione la seguente documentazione:

- **Domanda di partecipazione** e contestuale dichiarazione sostitutiva in merito alla rispondenza a tutti i requisiti di ordine generale, in competente bollo, redatta in lingua italiana e sottoscritta dalla persona fisica, o dal titolare nel caso di impresa individuale, o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi. Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ogni componente deve presentare singolo modello, compilato dal proprio legale rappresentante o procuratore. È facoltà del concorrente utilizzare il modello di domanda allegato (**Allegato 00 - Modello di domanda di partecipazione e di dichiarazioni**); in ogni caso la domanda di partecipazione deve

contenere, a pena di esclusione, le stesse informazioni contenute nel modello predisposto. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di idoneo documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal Procuratore, deve essere allegata copia autentica o autenticata della procura. La domanda dovrà espressamente contenere anche la dichiarazione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

- **Cauzione provvisoria** di cui all'art.18 del presente disciplinare;
- **Dichiarazioni e documentazione** attestanti e comprovanti il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo all'art. 17 lett. a) – b) e c) del presente Disciplinare sottoscritte dalla persona fisica nel caso di impresa individuale, o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi è corredata di copia del documento di identità in corso di validità.
- **Relazione dettagliata delle esperienze imprenditoriali** e delle attività economiche pregresse; indicazione e curriculum vitae del direttore dei lavori e dell'eventuale altro personale tecnico.

Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, la documentazione di cui sopra deve essere presentata dal legale rappresentante o procuratore di ogni componente.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del “Codice”, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara il sia consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

ART. 21 – BUSTA “B- OFFERTA TECNICA”

La busta contrassegnata “B - Offerta Tecnica”, debitamente chiusa e sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione tecnica, redatta e sottoscritta dal soggetto partecipante nonché da tecnici abilitati, dotati di specifica competenza nella materia:

- a) Relazione tecnica, corredata da elaborati cartografici, recante la descrizione delle opere e delle attività oggetto della coltivazione del giacimento – da realizzare o già realizzate – finalizzate ad una corretta utilizzazione della risorsa mineraria e ad un razionale impiego dell’acqua emunta. La relazione dovrà includere, altresì, studi e rappresentazioni grafiche concernenti i collegamenti con le infrastrutture esistenti, nonché le soluzioni previste per il ripristino dei luoghi, in caso di dismissione del compendio produttivo;
- b) Studio di fattibilità e compatibilità delle opere e degli interventi rispetto ai vincoli amministrativi e ambientali vigenti, nonché in relazione alla destinazione urbanistica del territorio interessato dal progetto di coltivazione;
- c) Piano industriale volto ad assicurare la massimizzazione della portata accordata al fine di ottimizzare al massimo lo sfruttamento della risorsa mineraria, corredato, ove necessario, da elaborati grafici a scala adeguata, comprendente:
 - Schematizzazione del modello di sfruttamento industriale, con specifica indicazione degli oneri connessi alla sicurezza.
 - Cronoprogramma delle opere e degli interventi da realizzare sino all’avvio della fase di commercializzazione.
 - Livelli di produzione e vendita attesi, rapportati alla potenzialità del giacimento.
 - Proiezione dei livelli occupazionali diretti previsti nei primi cinque anni di attuazione del programma di coltivazione, con indicazione, per ciascun anno, del numero e della mansione del personale da impiegare, espressi in U.L.A. (Unità Lavorative Annue). Nello stesso schema dovranno essere riportati il numero e la mansione del personale già dipendente dal precedente titolare della concessione che l’operatore economico concorrente intende riassorbire, sempre in termini di U.L.A.
 - Proiezione delle ricadute economiche e occupazionali indirette sul territorio.
 - Piano economico (costi/ricavi), con individuazione degli investimenti finanziari diretti e attivabili, delle relative fonti di finanziamento e del piano di ammortamento.

- Individuazione e descrizione di sistemi e/o iniziative riguardanti l'intera filiera aziendale (dalla captazione dell'acqua al riciclaggio delle bottiglie, ove previsto), finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e al risparmio energetico.
- Indicazione della rete commerciale di riferimento, organizzata almeno a livello regionale, e delle azioni necessarie per la collocazione del prodotto sul mercato.
- Opere, interventi e iniziative di tutela ambientale e/o di qualificazione o riqualificazione infrastrutturale che l'operatore economico intende realizzare, a compensazione dell'impatto derivante dall'attività sul territorio.

La documentazione sopra elencata dovrà essere prodotta sia in formato cartaceo sia su supporto informatico, sottoscritta mediante firma digitale in corso di validità da tutti i redattori.

Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti, la documentazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante o dal procuratore di ciascun componente. L'offerta dovrà specificare le parti del programma che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta presentata da operatori economici raggruppati o consorziati comporta responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione. Il programma di sfruttamento previsto dal Piano Industriale, a pena di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 48, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 54/1956, dovrà avere inizio entro il termine stabilito nel Decreto di proroga della concessione o in mancanza di questo entro mesi 4 dalla data di pubblicazione del Decreto anzidetto.

ART. 22 – VINCOLATIVITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione.

ART. 23 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di aggiudicazione sarà espletata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri di valutazione stabiliti da questa Amministrazione di cui alla griglia allegata al presente disciplinare (**Al_28**).

L'idoneità e la congruità dei requisiti saranno valutate da un'apposita Commissione di gara, composta da n. 3 membri interni nominati dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia.

Le offerte saranno esaminate dalla Commissione di gara, che provvederà alla redazione della

graduatoria secondo i criteri di valutazione di cui alla griglia allegata al presente disciplinare (All_28).

Il punteggio potrà assumere un valore compreso tra 0 e 100 punti ed è determinato con il “Metodo Aggregativo Compensatore” di cui alle “Linee Guida 2 dell’ANAC”.

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$P_i = \sum_{i=1}^{14} (W_i * V_{ai})$$

dove:

P_i = Punteggio dell’Offerta i -esima;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente di prestazione dell’offerta a rispetto al requisito i , variabile tra 0 e 1

$\sum_{i=1}^n$ = sommatoria dei requisiti;

Per quanto riguarda i coefficienti $V(a)_i$, l’Allegato “P” al D.P.R. 207/2010 stabilisce, tra l’altro, che tali coefficienti siano determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra 0 e 1) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Successivamente si procede a trasformare le medie in coefficienti definitivi (anch’essi compresi tra 0 e 1), riportando ad 1 la media più alta e proporzionando ad essa le altre, secondo la seguente formula:

$$V(a)_i = \frac{M_i}{M_{max}}$$

dove:

M_i = media attribuita al requisito i

M_{max} = media più alta fra tutte le offerte riferita al requisito i -esimo

Con riferimento all’offerta qualitativa ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i seguenti criteri di valutazione dove:

Il coefficiente 0,00 corrisponde a insufficiente;

Il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente;

Il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto;

Il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono;

Il coefficiente da 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto;

Il coefficiente da 0,81 a 1,00 corrisponde a ottimo.

La graduatoria finale di classificazione dei concorrenti è formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio finale attribuito a ciascuna offerta valida.

In caso di parità di punteggio, sarà data preferenza all'Operatore Economico che avrà conseguito il punteggio maggiore negli ambiti tematici come definiti nella griglia di valutazione secondo l'ordine che segue:

B₂ - Green Economy e Piano Occupazionale;

A₃ - Misure di tutela della risorsa mineraria e la sua valorizzazione;

B₁ - Programma di coltivazione del Giacimento;

A₄ - Misure di compensazione dell'incidenza dell'attività sul territorio

A₁ - Capacità Tecnica e Professionale;

A₂ - Qualità e Valore del Programma di Sviluppo Rilevanza nell'Investimento e Refluenze Occupazionali

ART. 24- CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono causa di esclusione il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del presente disciplinare e altresì le cause di seguito elencate.

- a) l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
- b) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione allegare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii.;
- c) l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'art.1-bis, comma14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura:

- a) le offerte formulate da soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del presente disciplinare;
- b) le offerte non contenute in busta chiusa e sigillata o presentate in maniera difforme da quanto stabilito dal presente disciplinare e tali da ritenersi compromessa la segretezza

dell'offerta;

- c) le offerte non riportanti sull'esterno del plico le indicazioni per l'individuazione dell'oggetto della gara;
- d) le offerte non sottoscritte nei modi previsti dal presente disciplinare di gara e dal bando;
- e) le offerte pervenute in ritardo, a qualsiasi causa dovuto;
- f) le offerte non corredate di uno o più documenti amministrativi previsti dal presente disciplinare di gara.

ART. 25 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E PROCEDURA DELLA GARA

Le operazioni di gara avranno inizio alle **ore 10:00** del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione (qualora questo cada di domenica o giorno festivo, il primo giorno feriale dopo il quindicesimo) presso **Servizio VII - Distretto Minerario di Palermo, Viale Campania 36 – Palermo**.

All'apertura delle offerte possono presenziare i rappresentanti dei concorrenti appositamente delegati (massimo uno per concorrente).

Ai concorrenti, con almeno tre giorni di preavviso, a mezzo Pec, saranno comunicate l'ora, il giorno e il luogo di svolgimento delle sedute di apertura dei plichi. La gara avrà inizio anche se nessuno dei concorrenti è presente.

La Commissione di gara sarà costituita e nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione, sulla base di quanto indicato al precedente art. 23 – Criteri di aggiudicazione, provvederà a individuare i soggetti qualificati ad accedere alle procedure per l'individuazione dell'Operatore Economico cui assegnare la concessione per lo sfruttamento della risorsa mineraria secondo la procedura di seguito indicata:

- a) Verifica dell'integrità e ricevibilità dei plichi pervenuti.
- b) Apertura, previa verifica della regolare chiusura e sigillatura, per ogni concorrente della busta interna "A – Documentazione Amministrativa", accantonando l'altra busta "B – Offerta Tecnica".
- c) Verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa" e, in caso di riscontro negativo, esclusione dei concorrenti.

- d) Successiva apertura e valutazione, in una o più sedute dedicate alle sole offerte ammesse, della busta "B – Offerta Tecnica".
- e) Lettura dei punteggi assegnati alle offerte presentate in seduta pubblica, comunicata agli interessati in tempo utile.
- f) Formulazione della proposta di aggiudicazione, in sede pubblica, della gara con l'individuazione del soggetto cui assegnare la concessione.

Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate ad altra ora o altro giorno.

La procedura di selezione sarà aggiudicata al soggetto che avrà riportato il maggior punteggio in graduatoria, secondo i criteri indicati (**All_28**).

In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti, si procederà al sorteggio.

La Regione si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del concessionario anche in presenza di una sola offerta. La Regione si riserva altresì la facoltà di non procedere all'individuazione del concessionario se nessuna offerta risulta conveniente e idonea alle finalità del presente disciplinare di bando. La Regione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara mediante procedura negoziata qualora tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. In tal caso si inviteranno alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 17. Nei casi sopra detti nessuno dei concorrenti potrà chiedere alcun risarcimento danni. L'esito della gara è comunicato con le modalità previste dall'art. 184 del "Codice".

ART.26 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E VERIFICA DEI REQUISITI

Previo verifica degli atti di gara, ai fini della proposta di aggiudicazione definitiva il Responsabile del Procedimento procede, alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo classificato, dispone l'aggiudicazione definitiva della procedura con propria determinazione che verrà trasmesso a tutti gli Operatori economici concorrenti tramite PEC e pubblicato sulle apposite Sezioni del sito web istituzionale della Regione Siciliana. La Commissione si riserva di potersi avvalere del procedimento di soccorso istruttorio ai sensi "Codice".

La mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro, eventualmente richiesta dalla medesima Commissione, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

ART.27 – TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

Completate le verifiche dei requisiti di cui all'articolo precedente il Distretto minerario competente per territorio provvederà con Decreto dirigenziale al trasferimento della concessione all'aggiudicatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge regionale 54/56 e ss.mm.ii. A tal fine, entro **10 giorni dall'aggiudicazione definitiva**, il **Distretto Minerario** competente per territorio procederà congiuntamente alle parti, alla redazione del "**Verbale di consegna delle pertinenze**", nel quale saranno annotati, tra l'altro, le letture di tutti i misuratori volumetrici installati alla data della consegna.

Nei **30 giorni successivi**, il **Distretto Minerario** competente provvederà, secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente, a determinare l'**importo del canone di produzione dovuto** dalla concessionaria uscente relativi al periodo compreso tra il **1° gennaio 2026** e la data del verbale di consegna. L'importo così determinato sarà **detratto dal valore dell'avviamento** che il concessionario subentrante dovrà corrispondere al concessionario uscente.

ART.28 – PROCEDURE AMBIENTALI

La portata totale accordata alla concessione in oggetto è pari a **21,89 l/sec (vedi art. 6 punto g)** del presente disciplinare) pertanto, secondo quanto stabilito dall'All_IV - Parte II - Punto 7) lett. d) del D.lgs. 152/2006, il progetto, ai fini del rilascio della concessione, non necessita della preventiva Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.

ART.29 – DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ PER LA VISIONE ED ESTRAZIONE COPIA

Il bando, il disciplinare di gara e gli allegati sono disponibili sul sito ufficiale del Dipartimento dell'Energia seguendo le indicazioni del menù **Aree Tematiche – Altri Contenuti – Bandi, Concessioni, Servizi e Forniture, Contratti** -[Bando di Gara per l'individuazione dell'Operatore Economico a cui assegnare la proroga della concessione mineraria per acque minerali denominata "Etna – Cavagrande"](#) a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.S., la documentazione è acquisibile presso la Regione Siciliana – Dipartimento regionale dell'Energia, Servizio VII – Distretto Minerario di Palermo, Viale Campania 36 – Palermo (PEC: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it), dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:30, previo appuntamento. Con le medesime modalità è inoltre possibile visionare e/o estrarre copia della documentazione tecnica relativa alla concessione.

Gli Operatori economici concorrenti dovranno specificare e motivare, per iscritto, se vi sono parti della propria offerta tecnica, con particolare riferimento al “Piano Industriale”, da considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell’Operatore economico per la tutela dei propri interessi professionali, industriali e commerciali, da sottrarre ad eventuali successive richieste di accesso agli atti nel rispetto delle norme vigenti.

Con la suddetta disposizione, l’Amministrazione regionale intende assolvere l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e con la sopraindicata eventuale specificazione da parte dell’Operatore economico concorrente, si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato Articolo.

ART.30 – FORO COMPETENTE

I ricorsi sulla legittimità del Bando e della procedura di aggiudicazione ricadono nella esclusiva giurisdizione del T.A.R. di Palermo.

ART.31 – PRIVACY

I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento di questa Amministrazione Regionale, conoscenza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento.

ART.32 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

L’aggiudicatario dovrà attenersi all’osservanza delle clausole sociali previste dal “Codice” (D.lgs. 36/2023), al fine garantire la stabilità occupazionale, in modo flessibile, applicando i C.C.N.L. di settore e promuovendo pari opportunità e inclusione.

ART. 33 – PARITÀ DI PUNTEGGIO

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta tecnica, il concorrente che abbia presentato per primo l’offerta al Dipartimento Energia, è collocato nella graduatoria parziale prima del concorrente di pari punteggio. Se tra i concorrenti che hanno ottenuto lo stesso punteggio vi è il concessionario uscente questi è preferito nell’aggiudicazione, fatte salve le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dal Bando.

ART. 34 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE

Con la partecipazione alla procedura di selezione, l'operatore economico dichiara di accettare integralmente le regole e le clausole del bando e del disciplinare regolanti la procedura.

ART.35 - ALLEGATI

Si allegano, affinché ne facciano parte integrante e sostanziale, i documenti meglio descritti nell'elenco in coda al presente disciplinare.

IL Responsabile del Procedimento

Ing. Capo del Distretto Minerario di PA

Ing. Salvatore Giovanni Pignatone

- All_000 – Domanda di partecipazione
- All_00 – DGUE
- All_0 – Patto di integrità
- All_01 – Elenco delle pertinenze
- All_2 – D.A. 165
- All_3 – D.A. 695
- All_4 – D.D.G. 770
- All_5 – Verbale di delimitazione
- All_6 – Area Concessione_Base Catasto
- All_7 – Area Concessione_Base CTR
- All_8 – Relazione Idrogeologica
- All_9 –Idrogeologia_Vulnerabilita_Acquifero
- All_10 – Schema_Captazione_Caratteristiche_Opera
- All_11 – Idrografia_Superficiale
- All_12 – Carta_Geologica_Bacino
- All_13 – Carta_Geologica_Concessione
- All_14 – Ubicazione_Stabilimento_Percorso_Condotte_Viabilita
- All_15 – DM_Sanità_Ricooscimento
- All_16 – DA_Sanità_Imbottigliamento
- All_17 – DRS_375_2016_Voltura_Imbottigliamento
- All_18 – Studio_Bacino_Idrogeologico_Integrazioni
- All_19 – Analisi_Chimiche_Risorsa_Mineraria
- All_20 – Fattura_Aconto_Visconti
- All_21 – Fattura_Saldo_Visconti
- All_22 – Quietanza_Liberatoria._Moro-Visconti
- All_23 – Fattura_Aconto_Rubuano
- All_24 – Fattura_Saldo_Rubuano
- All_25 – Quietanza_Liberatoria._Rubuano
- All_26 – Dichiarazione_Disponibilità_Alienazione

- All_27 – Sintesi_Perizia_Stima
- All_28 – Criteri di valutazione